IL NUOVO REGISTRO TELEMATICO PER OLIVICOLTORI: DM n. 16059 del 23 dicembre 2013 (Reg UE 299/2013)

Informiamo gli olivicoltori, in particolare coloro che intendono vendere il proprio olio, in merito agli adempimenti richiesti dalle norme in vigore da quest’anno. Essendo la normativa abbastanza complessa abbiamo voluto sintetizzarle in modo schematico in modo che risultino più chiare. La gestione del registro telematico è abbastanza complessa, invitiamo i soci che rientrano negli obblighi dei suddetti adempimenti, di richiedere ai tecnici CIA la guida alla compilazione del registro telematico scaricabile anche al seguente indirizzo:

https://www.sian.it/SSLicqrfportaleolio/downloadDocu/load.do?idDocu=619&nomeFile=Guida\_rapida\_registro\_olio\_v5.pdf

ATTENZIONE!

CHI SI ISCRIVE NEL REGISTRO TELEMATICO DEVE ESSERE ANCHE GIA’ A NORMA PER IL CONFEZIONAMENTO/ETICHETTATURA DELL’OLIO. QUESTO VUOL DIRE AVERE:

• UNA STANZA A NORMA PER STOCCAGGIO OLIO, IMBOTTIGLIAMENTO ED ETICHETTATURA (COMUNICATA TRAMITE SCIA)

• IL MANUALE DI AUTOCONTROLLO (HACCP)

• IL CORSO DA ALIMENTARISTA

RICORDIAMO INFINE CHE NON SI PUO’ VENDERE L’OLIO SFUSO A PRIVATI MA SOLO IN CONTENITORI MAX. 5 LITRI.

IN ALTERNATIVA, SE NON SI HANNO I REQUISITI SOPRA ESPOSTI, SI PUO’:

• FARSI IMBOTTIGLIARE ED ETICHETTARE L’OLIO DA UN TERZISTA (ES. IL FRANTOIO) MA SENZA PORTARSI A CASA L’OLIO SFUSO (SI DEVE PORTARE DIRETTAMENTE LE BOTTIGLIE)

• LASCIARE L’OLIO IN CONTO VENDITA AL FRANTOIO

• VENDERE LE OLIVE AI CLIENTI CHE PROVVEDERANNO DIRETTAMENTE A FARLO FRANGERE

Quali olivicoltori devono compilare il registro?

L’operatore HA L’OBBLIGO DI ATTIVARE IL REGISTRO quando svolge una o più delle seguenti attività:

Ø commercializza (acquisto e vendita) olive da olio non prodotte negli oliveti aziendali

Ø acquista olive per produzione di olio non destinato all’autoconsumo

Ø commercializza sansa destinata alla produzione di olio di sansa di oliva greggio

Ø effettua la molitura e produzione olio (attività di frantoio) commercializza olio sfuso

Ø confeziona ed etichetta olio

Ø detiene olio sfuso non destinato all’autoconsumo

Ø raffina olio di oliva lampante o olio di sansa di oliva greggio effettua operazioni conto terzi

Chi è esente dalla tenuta del registro

L’operatore NON HA L’OBBLIGO DI ATTIVARE IL REGISTRO se svolge una o più delle seguenti attività:

Ø vende olive da olio prodotte nei propri oliveti aziendali

Ø detiene olio destinato esclusivamente all’autoconsumo

Ø detiene olio destinato alla produzione di conserve, di prodotti da forno, di condimenti, di energia, ecc.

Ø commercializza esclusivamente olio confezionato ed etichettato da terzi

Ø si avvale di terzi per la detenzione, la lavorazione e la commercializzazione

Dove va compilato il registro

I registri vanno tenuti con modalità telematiche nell'ambito dei servizi del SIAN (www.sian.it) - Sistema Informativo Agricolo Nazionale (art 5 comma 3), la tenuta può essere delegata ai Centri di Assistenza Agricola (Art 5 comma 6)

Con che frequenza va compilato il registro

Le registrazioni di carico e scarico si effettuano entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell’operazione, giorni festivi compresi, in ordine cronologico (art 5 com. 4).

Gli olivicoltori che detengono e commercializzano proprio olio sfuso o confezionato fino a 500 Kg possono effettuare le annotazioni entro il 10 del mese successivo (art 5 comma 5)

Chi deve aggiornare il fascicolo aziendale (ARTEA)

Tutti gli olivicoltori hanno l’obbligo di aggiornare annualmente il fascicolo aziendale (prima della commercializzazione delle olive e/o prima molitura delle olive) con il numero delle piante e, se nota, la varietà coltivata (art 8 comma 3)

Chi NON deve aggiornare il fascicolo aziendale (ARTEA)

Gli olivicoltori che producono olio destinato esclusivamente all’autoconsumo e la cui produzione non supera i 200 Kg per campagna di commercializzazione (art 8)

(Francesco Troiano)